

Polizza Danni Diretti, Guasti Macchine/Fenomeno Elettrico, Furto e Rapina, Danni Indiretti, Responsabilità Civile, Cyber Risk, Tutela Legale per gli Impianti Fotovoltaici.

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Società: Società Cattolica di Assicurazione S.p.A.

Prodotto: "Cattolica & Energie Rinnovabili Impianti Fotovoltaici"



Data di aggiornamento: 04/2021 – Il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società Cattolica di Assicurazione S.p.A.: Lungadige Cangrande; n.16; cap 37126; Verona; tel. 045 8 391 111; sito internet www.cattolica.it; email: cattolica@cattolicaassicurazioni.it; PEC: cattolica.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it.
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 R.D.L. 29 aprile 1923 n° 966 iscrizione all'albo Imprese tenuto dall'IVASS n° 1.00012, Capogruppo del gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritta all'Albo dei gruppi assicurativi al n° 019.

Con riferimento all'ultimo bilancio approvato, l'ammontare:

- del Patrimonio Netto è pari a 1.807 milioni di euro (la parte relativa al capitale sociale è pari a 523 milioni di euro – il totale delle riserve patrimoniali ammonta a 1.163,9 milioni di euro);
- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 1.017,8 milioni di euro (a);
- del Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 458 milioni di euro;
- dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 1.866 milioni di euro (b)
- dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale Minimo, è pari a 1.449 milioni di euro.

Relativamente all'indice di solvibilità (solvency ratio), i fondi propri ammissibili ammontano a 1,83 volte il requisito patrimoniale Solvency II (SCR) (b/a).

Per ulteriori informazioni circa la solvibilità e la condizione finanziaria dell'impresa si invita a consultare il sito al seguente link: <https://www.cattolica.it/ir>.

Al contratto si applica la legge italiana



Che cosa è assicurato?

Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, si forniscono le seguenti precisazioni relative alle diverse garanzie offerte. L'impresa risponde nei limiti delle somme assicurate concordate con il Contraente, oltre che di quelle indicate in modo specifico nelle Condizioni di assicurazione e nella scheda di polizza.

Danni diretti

Sono parificati ai danni materiali diretti i guasti causati alle Cose assicurate per ordine dell'Autorità e quelli non inconsideratamente arrecati dall'Assicurato e da terzi allo scopo di impedire od arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di polizza.

Spese di demolizione e sgombero

La Società indennizza altresì, le spese necessariamente sostenute per:

- demolire;
- smaltire, sgomberare e trasportare alla più vicina ed idonea discarica i residuati del sinistro indennizzabile a termini di polizza, esclusi comunque quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n. 230/95 e successive modificazioni ed integrazioni.

Onorario di progettisti e consulenti

Relativamente alle spese effettivamente sostenute dal Contraente o dall'Assicurato per onorario di progettisti e consulenti, resesi necessarie a supporto della ricostruzione o del ripristino delle cose distrutte o danneggiate, le stesse sono riscalate dalla Società, nel limite delle tariffe stabilite dagli ordini professionali di categoria, senza l'applicazione del disposto di cui agli Artt. "Assicurazione parziale" e 1907 del Codice Civile, e fino alla concorrenza dell'importo indicato in polizza.

Furto e rapina

Sono parificati ai danni da furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo. La garanzia è valida anche nel caso di furto commesso utilizzando, per l'asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovano nei locali indicati in polizza o nell'area in uso al Contraente od all'Assicurato.

Responsabilità civile

La Società tiene indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a Terzi per:

- morte e lesioni personali,
 - distruzione o deterioramento di cose
- in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà e/o gestione del macchinario assicurato. L'assicurazione è estesa anche
- alla responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere
 - ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché avvenuti in seguito ai danni alle cose di terzi di cui al paragrafo precedente, subiti dai terzi medesimi nei tre mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro.

Cyber Risk

La Società offre le seguenti garanzie:

Danni da interruzione di attività

La Società indennizza l'Assicurato per l'impatto economico negativo derivante da una riduzione o interruzione della propria attività caratteristica, dovuta all'indisponibilità del Sistema informatico dell'Assicurato stesso, direttamente causata da un Attacco informatico.

Responsabilità derivanti da violazioni della Privacy e violazione di dati confidenziali

La Società risarcisce quanto l'Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e Spese legali) a seguito di una Richiesta di risarcimento, anche da parte dei Dipendenti, determinata da:

- un Danno o un Furto di
 - un accesso non autorizzato a
 - la divulgazione a terzi non autorizzati di
- dati sensibili e/o Dati personali contenuti nel Sistema informatico dell'Assicurato stesso, direttamente in conseguenza di un Attacco informatico.

Tutela Legale

La Società assicura le seguenti spese legali, peritali, di giustizia, processuali e di indagine non ripetibili dalla controparte, per l'intervento di un solo avvocato per ogni grado di giudizio:

- compensi dell'avvocato per la trattazione stragiudiziale e giudiziale della vertenza;
- compensi dell'avvocato per la querela o la denuncia solo se, a seguito di questa, la controparte è rinviata a giudizio in sede penale;
- compensi dell'avvocato domiciliatario, se indicato da ARAG;
- spese di soccombenza poste a carico dell'assicurato
- spese di esecuzione forzata fino a due casi per sinistro;
- spese dell'organismo di mediazione, quando la mediazione è obbligatoria;
- spese per l'arbitrato, sia dell'avvocato difensore che degli arbitri
- compensi dei periti;
- spese di giustizia;
- spese di investigazione difensiva nel procedimento penale.

La Società assicura le spese di cui sopra sostenute dagli Assicurati a seguito di eventi insorti nell'ambito della proprietà, conduzione o gestione dell'impianto che produce energia da fonti rinnovabili, compresa la produzione e vendita di energia elettrica per tutti gli usi, nei seguenti casi assicurativi:

1. Delitti colposi e contravvenzioni: Difesa in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni.

Sono coperte anche le spese sostenute per il dissequestro dei beni necessari al proseguimento dell'attività assicurata.

2. Delitti dolosi: Difesa in procedimenti penali per delitti dolosi.

La garanzia opera se: l'assicurato è assolto con decisione passata in giudicato; il reato è derubricato da doloso a colposo;

il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. La garanzia non opera nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.

Se la sentenza definitiva è diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo oppure se dopo il provvedimento di archiviazione il giudizio è riaperto e viene emessa una sentenza diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo, l'assicurato ha l'obbligo di restituire ad ARAG tutte le spese anticipate da ARAG. L'assicurato ha l'obbligo di trasmettere tempestivamente ad ARAG la copia della sentenza definitiva. La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli assicurati. Sono coperte anche le spese sostenute per il dissequestro dei beni necessari al proseguimento dell'attività assicurata

3. Danni subiti: Richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subiti per fatti illeciti di terzi, compresa la costituzione di parte civile nel procedimento penale

4. Fornitori: Vertenze contrattuali con i fornitori relative alla manutenzione dell'impianto.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Danni Diretti – Ricorso terzi	La Società tiene indenne il Contraente l'Assicurato delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitali, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, di danni materiali e diretti: cagionati a terzi; per sinistro indennizzabile a termini di polizza; anche se avvenuti con colpa grave del Contraente o dell'Assicurato ovvero degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali) dell'utilizzo di cose o di attività commerciali, industriali, agricole e di servizi.
Danni diretti – Terremoto	La Società risponde dei danni verificatisi in occasione di terremoto.
Danni diretti – Alluvione e inondazione	La Società risponde dei danni verificatisi in occasione di alluvione e inondazione.
Danni Indiretti – Ridotto irraggiamento solare	La Società indennizza le perdite economiche dovute esclusivamente alla diminuzione della produzione di energia elettrica dell'impianto assicurato a seguito ridotto irraggiamento solare a condizione che: <ul style="list-style-type: none"> il Ridotto irraggiamento solare nel Periodo assicurativo rispetto alla media dell'ultimo triennio registrata nel Comune in cui sono ubicate le cose assicurate, in base a misurazioni puntuali derivate da fonti satellitari certificate da organismo europeo di controllo, abbia uno scostamento superiore al 10%; la minore produzione sia superiore al 10% rispetto a quanto dichiarato in Polizza.
Responsabilità civile – Responsabilità civile prestatori di lavoro (RCO)	La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nel limite del massimale Assicurato e fermi i limiti di indennizzo, gli scoperti e le franchigie indicate nella scheda di polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro, di cui sia ritenuto civilmente responsabile ai sensi del Codice Civile e delle disposizioni di legge previste in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.
Tutela Legale – Opposizione avverso sanzioni amministrative	La prestazione opera per presentare ricorso od opposizione avverso ogni sanzione amministrativa relativa allo svolgimento dell'attività del singolo impianto indicato in polizza da parte della rispettiva Autorità competente. Sono comprese le sanzioni amministrative di decadenza – riconfigurazione – ridefinizione – mancato riconoscimento – restituzione degli incentivi ricevuti dal Contraente da parte del GSE (Gestore Servizi Energetici spa). In relazione a tale ipotesi le spese relative al ricorso saranno rimborsate solo in caso di accoglimento del ricorso.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	Ad integrazione delle informazioni contenute nel DIP Danni, si indicano di seguito le ulteriori esclusioni di copertura. <p><u>Sezione Danni Diretti: Garanzia aggiuntiva Ricorso terzi</u> La garanzia non opera per i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato e i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle suddette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate. <p><u>Guasti macchine/Fenomeno elettrico</u> La garanzia non opera per i danni causati alle batterie di accumulo, ad utensileria, parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, a nastri di trasmissione, funi, corde,</p>
-----------------------	--

cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, rivestimenti, organi di frantumazione, lampade od altre fonti di luce; a catalizzatori, filtri, fluidi in genere, fatta eccezione per l'olio nei trasformatori ed interruttori, salvo che siano conseguenza di danni indennizzabili ad altre parti delle cose assicurate

Sezione Responsabilità civile: Garanzia aggiuntiva RCO

Sono escluse eventuali azioni di regresso e/o di surroga intraprese da Enti diversi da quelli sopra citati, non rientrano nella presente garanzia.

Cyber risk

L'assicurazione non copre:

- le spese per revisioni, modifiche o miglioramenti, effettuate in occasione della rimessa in efficienza del Sistema informatico dell'Assicurato;
- i danni verificatisi direttamente o indirettamente in occasione di esplosioni o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- multe, ammende o sanzioni di qualsiasi natura nonché le spese di giustizia penale;
- danni dovuti a perdite finanziarie conseguenti all'impossibilità di eseguire operazioni commerciali, investimenti, cessioni, compravendite di titoli finanziari di qualunque tipo;
- i danni dovuti a lesioni personali, malattia, morte.

Tutela legale

Spese escluse:

- spese per l'indennità di trasferta;
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'assicurato nei procedimenti penali;

Vertenze escluse:

Sono escluse le vertenze per sinistri relativi a:

- al diritto di famiglia, delle successioni o delle donazioni;
- alla materia fiscale o amministrativa;
- ai diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva o relativi a turbativa d'asta, concorrenza sleale o normativa antitrust;
- a compravendite di quote societarie o a vertenze tra amministratori e/o soci o tra questi e il Contraente;
- alla circolazione di veicoli, alla proprietà o alla guida di imbarcazioni, aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche;
- a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;
- a prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal Contraente nell'esercizio della sua attività;
- alla compravendita o alla permuta di immobili;
- ad interventi di restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione o costruzione ex novo degli edifici, compresi i connessi contratti di fornitura o posa in opera di materiali o impianti;
- all'affitto d'azienda, alla cessione di azienda o di ramo di azienda e ai contratti di leasing immobiliare;
- alla fabbricazione o alla commercializzazione di esplosivi o alla fabbricazione di armi o di equipaggiamento militare;
- all'attività svolta da industrie specializzate nel trattamento o smaltimento dei rifiuti;
- a vertenze tra agenzie di somministrazione del lavoro e i lavoratori somministrati occupati presso terzi;
- all'attività svolta da cooperative di consumatori o da associazioni di consumatori;
- all'esercizio della professione o attività medica o di operatore sanitario;
- a contratti di agenzia, rappresentanza o mandato;
- a vertenze con la Società
- all'adesione ad azioni di classe (class action);
- alla difesa penale per abuso di minori.

Garanzia aggiuntiva "Opposizione alle sanzioni amministrative"

Sono escluse sanzioni per le violazioni di norme relative al pagamento di tasse, tributi, imposte e corrispettivi di pubblici servizi.



Ci sono limiti di copertura?

Ad integrazione delle informazioni contenute nel DIP Danni, si indicano di seguito le ulteriori limitazioni di copertura. Le prestazioni assicurative possono avere delle limitazioni (limiti di indennizzo, franchigie e scoperti) concordate con il Contraente o quelle di seguito indicate.

Danni diretti

Sono esclusi i danni

anche se determinati da eventi non altrimenti esclusi verificatisi in occasione di:

- a.1) atti di guerra dichiarata o non, occupazione militare, invasione o simili, requisizione, nazionalizzazione, confisca, pignoramento, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto. Non sono considerati "atti di guerra od insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
 - a.2) esplosione od emanazione di calore o di radiazioni provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; ogni altro tipo di danno, perdita, costo o spesa, di qualsiasi natura, causati direttamente o indirettamente, risultanti da, derivanti da o connessi a reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva, indipendentemente da qualsiasi altra causa, concomitante o meno, che possa aver contribuito a provocare il sinistro;
 - a.3) terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche;
 - a.4) inondazioni, alluvioni;
 - a.5) mareggiate, maree e penetrazione di acqua marina;
 - a.6) bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine;
 - a.7) trasporto e/o movimentazione delle cose assicurate e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'area di pertinenza aziendale;
- salvo che il Contraente / Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;

causati da o dovuti a:

- a.8) dolo del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti Legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
- a.9) inquinamento e/o contaminazione dell'aria, dell'acqua e del suolo;
- a.10) ordinanze o disposizioni di Autorità o di leggi che regolano la costruzione, modificazione, ricostruzione o demolizione di "Fabbricati" "Macchinari";
- a.11) perdite di quote di mercato, interruzione totale o parziale e intralcio dell'attività, cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito, sospensione di lavoro e qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;

Sono esclusi, anche se determinati da eventi non altrimenti esclusi, i danni di

- b.1) frode, furto, rapina, truffa, ammanco, smarrimento, saccheggio, estorsione, malversazione, scippo e loro tentativi, appropriazione indebita; infedeltà e atto fraudolento del Contraente o dell'Assicurato, dei dipendenti degli stessi e di persone di cui il Contraente o l'Assicurato deve rispondere;
- b.2) umidità, brina e condensa, stitilicidio, siccità, insetti, vermi, funghi, batteri, animali e vegetali in genere, microrganismi; perdita di peso, fermentazione, infiltrazione, evaporazione, trasudamento, sublimazione, liquefazione;
- b.3) urto di veicoli e/o mezzi di sollevamento o trasporto di proprietà o al servizio del Contraente o dell'Assicurato;

causati da o dovuti a:

- b.4) montaggio, smontaggio, dei "macchinari", non connessi a lavori di manutenzione; costruzione, demolizione di "fabbricati";
 - b.5) errori di progettazione, di calcolo, di esecuzione e di installazione di "fabbricati" e del "macchinario";
 - b.7) difetti noti all'Assicurato, ai suoi Amministratori e Dirigenti, all'atto della stipulazione della polizza;
- nel caso che in conseguenza degli eventi tutti di cui al comma b) derivi altro danno indennizzabile ai sensi della presente polizza, la Società indennizza solo la parte di danno non altrimenti esclusa.

Sono esclusi i danni causati o dovuti a, salvo che siano determinati da eventi non altrimenti esclusi:

- c.1) crolli, collassi strutturali, assestamenti, cedimenti, incrinature, fessurazioni, restringimenti o dilatazioni;
 - c.2) interruzione o alterazione di reazioni termiche e/o chimiche e di processi di lavorazione;
 - c.3) logorio, usura, deterioramento, corrosione, ossidazione, erosione, arrugginimento, deperimento;
 - c.4) sospensione, interruzione o anormale produzione e/o fornitura di energia elettrica, termica, gas, acqua;
 - c.5) guasti o rotture di natura meccanica e Fenomeno elettrico
 - c.6) allagamento o spargimento di acqua od altri fluidi provocati da:
 - rottura accidentale di impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di riscaldamento, di condizionamento e di estinzione;
 - intasamento, traboccamento, occlusione o rigurgito di fognature, scarichi, condutture, gronde e pluviali;
- nel caso che in conseguenza degli eventi tutti di cui al comma c) derivi altro danno indennizzabile ai sensi della presente polizza, la Società indennizza solo la parte di danno non altrimenti esclusa.

Sono esclusi i danni e le spese, diretti e indiretti, propri o a terzi, causati direttamente o indirettamente, in tutto o in parte da:

- d.1) qualsiasi modifica penalizzante di dati o software a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria;
- d.2) malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a dati o software.

Si devono intendere inoltre esclusi tutti i danni verificatisi a causa e/o per effetto di Epidemie o Pandemie. La presente esclusione opera indipendentemente dal riconoscimento pubblico dell'Epidemia o della Pandemia ed a prescindere

dall'esistenza, o meno, di una dichiarazione di emergenza di sanità pubblica di portata nazionale o internazionale, e comunque si applica anche a danni verificatisi prima dell'eventuale riconoscimento pubblico dell'emergenza epidemica o pandemica.

Infine la Società non sarà tenuta a prestare copertura, a risarcire sinistri o a fornire qualsiasi altro tipo di prestazione in base alla presente polizza qualora tale copertura, risarcimento o prestazione possano esporre la sua responsabilità nei confronti di qualsivoglia forma di divieto, sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da disposizioni di tipo economico o commerciale dettate da leggi o regolamenti di altri ordinamenti giuridici ai quali la Società debba comunque attenersi.

Le spese per demolire, smaltire, sgombrare e trasportare alla più vicina discarica i residui del sinistro sono assicurate nel limite del 10% del danno liquidato a termini di polizza.

La garanzia aggiuntiva "Ricorso terzi"

Non opera per i danni:

1. di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali) dell'utilizzo di cose o di attività commerciali, industriali, agricole e di servizi, sino alla concorrenza del 10% del massimale indicato in polizza.

Guasti macchine e fenomeno elettrico

Fermo quanto previsto dalla sezione Danni Diretti, sono esclusi i danni causati da:

a. funzionamento improprio del macchinario e ad esperimenti e/o prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento;

b. ad eventi il cui accadimento è certo indipendentemente dal fatto che la Società ne fosse a conoscenza;

c. usura od inosservanza delle prescrizioni del costruttore o dell'installatore per l'uso e la manutenzione o verificatisi in conseguenza di collaudi, prove, esperimenti, nonché in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione. Sono comunque esclusi i danni, i difetti o i disturbi di funzionamento, nonché i danni a moduli e componenti elettronici dei beni assicurati (ivi compresi i costi di ricerca ed identificazione dei difetti), la cui eliminazione rientri nelle prestazioni del contratto di assistenza tecnica e cioè a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- controlli di funzionalità;

- manutenzione preventiva;

- eliminazione di difetti e disturbi a seguito di usura;

- aggiornamento tecnologico del macchinario;

- eliminazione dei danni e disturbi verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne.

Sono inoltre escluse le spese per eventuali tentativi di riparazione, per riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti nonché le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei od altri mezzi di trasporto diversi dal normale.

Furto e rapina

Sono esclusi tutti i danni conseguenti furto o rapina in tutti i casi previsti dalla sezione Danni Diretti, ad accezione di quanto previsto per i casi di: danni di frode, furto, rapina, truffa, ammanco, smarrimento, saccheggio, estorsione, malversazione, scippo e loro tentativi, appropriazione indebita; infedeltà e atto fraudolento del Contraente o dell'Assicurato, dei dipendenti degli stessi e di persone di cui il Contraente o l'Assicurato deve rispondere.

Si intendono inoltre esclusi i danni causati da o dovuti a dolo e colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, dei rappresentanti legali, dei soci a responsabilità limitata, delle persone di cui l'Assicurato debba rispondere, degli incaricati della sorveglianza delle cose stesse o della custodia delle chiavi.

Nel caso di nel caso di furto commesso utilizzando, per l'asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovano nei locali indicati in polizza o nell'area in uso al Contraente od all'Assicurato, è previsto uno scoperto del 30% con il minimo di € 5.000.

Danni indiretti

Fermo quanto previsto dalla sezione Danni Diretti, sono escluse le perdite e le maggiori spese dovute a:

a) scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, serrate, provvedimenti imposti dalle Autorità, stati di guerra in genere;

b) mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell'attività;

c) difficoltà di ricostruzione, limitazioni dell'esercizio e difficoltà nella rimessa in efficienza, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne, quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge o da provvedimenti dell'Autorità;

d) sospensione, scadenza, annullamento o revoca di locazioni, licenze, concessioni, commesse o contratti;

e) revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o dei macchinari danneggiati o distrutti;

f) impossibilità (se trascorsi 30 giorni dalla denuncia del sinistro) di trovare pezzi di ricambio, una parte o l'insieme del macchinario assicurato, dovuta a interruzione di fornitura o di fabbricazione da parte del costruttore per uscita di produzione o cessazione attività.

Sono inoltre escluse le perdite dovute a:

g) dolo del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;

h) mancato riaggancio automatico degli inverter alla rete a seguito di sbalzi di tensione

La Società inoltre non risponde di

i) penali o indennità o multe dovute a terzi;

j) giornate di sospensione dell'attività assicurata che si sarebbero rese necessarie, per qualunque motivo, anche se il sinistro non si fosse verificato.

Infine, in deroga a qualsiasi disposizione della presente polizza, comprese eventuali esclusioni, estensioni o altre disposizioni che altrimenti prevarrebbero su un'esclusione generale, si devono intendere esclusi tutti i danni derivanti direttamente o indirettamente da malattia infettiva e/o contagiosa e/o da qualsiasi contaminazione/decontaminazione/disinfezione e/o da qualsiasi conseguente atto di un'autorità legalmente stabilita in relazione alla chiusura, restrizione o prevenzione dell'accesso all'attività.

Responsabilità civile

Sono esclusi i danni causati o dovuti a

a) inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo; alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento

b) umidità, stillicidio o insalubrità dei locali;

c) proprietà e/o conduzione di fabbricati o immobili in genere;

d) lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione, demolizione del fabbricato su cui sono installati i Macchinari;

e) assorbimento e/o contaminazione con qualsiasi modalità (cutaneo, per inalazione, per via orale) di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto conseguenti a:

f) attività di estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio dell'asbesto stesso o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;

g) uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;

h) atti di guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché tutti gli incidenti dovuti a ordigni di guerra;

i) detenzione e/o impiego di esplosivi;

j) emissione di onde e/o di campi elettromagnetici;

k) operazioni di riparazione, manutenzione e posa in opera verificatisi dopo l'esecuzione dei lavori;

l) proprietà e circolazione di veicoli a motore su strade pubbliche o su aree ad esse equiparate relativamente ai rischi rientranti nelle disposizioni di legge in materia di assicurazione obbligatoria sulla circolazione stradale;

m) responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non derivanti direttamente dalla legge;

n) spargimento di acque o rigurgito di fogne;

o) terremoti, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche;

p) fabbricati che non siano in buone condizioni di statica e manutenzione;

q) vibrazioni, assestamento, franamento, bradisismo, cedimento del terreno da qualsiasi causa determinati;

r) trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici e simili), ovvero produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;

s) qualsiasi attività relativa ad impianti od installazioni in mare non saldamente collegati alla riva tramite terrapieni o lingue di terra (c.d. "offshore");

t) condotte forzate sottomarine, in cui viene spinto forzatamente un fluido per il trasporto dello stesso finalizzato alla produzione di energia; nonché dai cablaggi sottomarini in genere (c.d. "rigs").

Sono inoltre esclusi i danni di

u) furto, smarrimento.

Sono esclusi i danni e le spese, diretti e indiretti, propri o a terzi, causati direttamente o indirettamente, in tutto o in parte da:

- atti dolosi condotti per il tramite di un computer, un sistema informatico, un sistema elettronico di comunicazioni, un virus o un malware, un processo o qualsiasi altro sistema informatico o elettronico;

- qualsiasi accesso a, o rivelazione di informazioni personali identificabili, o informazioni confidenziali su individui o società, inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo: brevetti, segreti commerciali, metodi di produzione, liste di clienti, informazioni finanziarie, carte di credito e di debito e qualsiasi altro tipo di informazione non pubblica;

Sono altresì esclusi i danni:

- a dati software, in particolare qualsiasi modifica penalizzante di dati, software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e conseguenti danni da interruzione d'esercizio;

- causati da o dovuti a malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a dati, software o programmi per computer ed i conseguenti danni da interruzione d'esercizio.

Infine la Società non sarà tenuta a prestare copertura, a risarcire sinistri o a fornire qualsiasi altro tipo di prestazione in base alla presente polizza qualora tale copertura, risarcimento o prestazione possano esporre la sua responsabilità nei confronti di qualsivoglia forma di divieto, sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da disposizioni di tipo economico o commerciale dettate da leggi o regolamenti di altri ordinamenti giuridici ai quali la Società debba comunque attenersi.

I danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché avvenuti in seguito ai danni alle cose di terzi e conseguenti a sinistro indennizzabile a termini del presente articolo, sono assicurati col limite del 10% del massimale indicato in polizza e purché i danni si verifichino nei 3 mesi successivi al sinistro indennizzabile.

Non sono considerati terzi:

- a. il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- b. quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a.;
- c. le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, a sensi dell'Art. 2359 del Codice Civile e successive modifiche nonché gli amministratori delle medesime;
- d. gli addetti dell'Assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio;
- e. tutte le persone diverse da quelle indicate alla lettera d., che indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio.

A deroga della lettera e., sono invece sono considerati terzi limitatamente alla morte e alle lesioni corporali:

- i titolari e i dipendenti di ditte – quali aziende di trasporto, fornitori e clienti - che, in via occasionale, partecipino a lavori di carico e scarico o complementari all'attività oggetto dell'assicurazione;
- i titolari e i dipendenti di ditte che si trovino negli ambienti di lavoro per eseguire lavori di manutenzione, riparazione o collaudo, purché non prendano parte specificatamente all'attività oggetto dell'assicurazione;
- ingegneri, progettisti, direttori dei lavori, assistenti, consulenti tecnici, amministrativi e legali ed in genere tutte le persone non soggette all'assicurazione infortuni obbligatoria per legge – appartenenti ad altre ditte – che, a prescindere dal loro rapporto con l'assicurato, subiscano il danno negli ambienti di lavoro, per fatti comunque la cui responsabilità non sia loro imputabile.

La garanzia RCO

Non comprende i danni:

a) derivanti:

- 1) dall'incarico assunto da parte dell'Assicurato o di un suo addetto, in qualità di Responsabile dei Lavori, Coordinatore per la Progettazione o Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori ai sensi del D. Lgs. n° 81/2008 e successive modifiche od integrazioni;
 - 2) dalla detenzione od impiego di esplosivi e di armi da fuoco
 - 3) da estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione, stoccaggio di asbesto e/o prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto; nonché da uso di prodotti fatti in tutto od in parte di asbesto;
 - 4) da trapianto di organi umani, impiego di sostanze biologiche di origine umana;
 - 5) da violazione di contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa;
 - 6) da qualsiasi attività relativa ad impianti od installazioni in mare non saldamente collegati alla riva tramite terrapieni o lingue di terra (c.d. "offshore"); nonché da condotte forzate sottomarine, in cui viene spinto forzatamente un fluido per il trasporto dello stesso finalizzato alla produzione di energia; nonché dai cablaggi sottomarini in genere (c.d. "rigs");
 - 7) da atti di guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra;
 - 8) da umidità, stillicidio ed, in genere, insalubrità dei locali;
 - 9) da organismi geneticamente modificati (O.G.M.) limitatamente a quanto riconducibile alla modificazione della struttura genetica;
- b) verificatisi in connessione con trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici e simili), ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- c) cagionati:
- 1) da teleferiche, funicolari ed altri impianti di trasporto a fune e simili;
 - 2) da TSE, alcool, tabacco;
 - 3) da campi elettromagnetici;
- d) relativi ai casi di encefalite spongiforme o sindromi affini.
- e) consistenti in risarcimenti a carattere punitivo (es. punitive or exemplary damages) e/o sanzionatorio;
- f) conseguenti a malattie professionali.

Cyber risk

L'assicurazione non copre:

1. i danni dovuti ad Eventi assicurati accaduti anteriormente al Periodo di retroattività;
2. le Richieste di risarcimento conseguenti a fatti noti all'Assicurato prima della data di inizio della Polizza, anche se mai denunciati a precedenti assicuratori;
3. i danni dovuti a dolo dell'Assicurato e dei Dirigenti e amministratori;
4. i danni derivanti da guasti, interruzioni, indisponibilità, di sistemi di comunicazione, Internet service, fornitura di elettricità e di qualsiasi altra infrastruttura esterna che non sia sotto il controllo dell'Assicurato; la presente esclusione non si applica agli Outsourcing provider;
5. i danni in occasione di sciopero, sommossa, tumulto popolare, atti di Terrorismo, guerra;
6. i danni in occasione di attacchi con armi chimiche, biologiche, biochimiche o arma elettromagnetica;

7. i danni dovuti a scarico, dispersione, infiltrazione, rilascio, fuga, di sostanze pericolose, contaminanti o inquinanti;
8. danni derivanti da qualsiasi danno materiale diretto alle proprietà dell'Assicurato, compreso il Sistema informatico, da qualunque causa determinato;
9. i danni dovuti a confisca, requisizione, distruzione, danneggiamento, del Sistema informatico dell'Assicurato, a seguito di ordini da parte di qualsiasi ente governativo, ente civile o militare;
10. i danni dovuti a utilizzo di software illegale o privo di licenza;
11. i danni dovuti a guasti, difetti, errori nella progettazione, del Sistema informatico dell'Assicurato, che rendano lo stesso non adeguato allo scopo per cui è pensato il suo utilizzo;
12. i danni dovuti a un Errore di programmazione;
13. i danni conseguenti a violazione di leggi da parte dell'Assicurato o dell'Outsourcing provider;
14. i danni conseguenti a interruzioni previste e pianificate del Sistema informatico dell'Assicurato;
15. i danni derivanti da furto, violazione o divulgazione di brevetti o segreti industriali;
16. le Richieste di risarcimento fatte da o per conto di:
 - a) un soggetto giuridico che eserciti un qualunque controllo sull'Assicurato;
 - b) società controllate dall'Assicurato;
 - c) un soggetto giuridico su cui l'Assicurato, o sue controllate, eserciti un controllo;
 - d) una persona in possesso di una quota di maggioranza azionaria dell'Assicurato;
 - e) un soggetto giuridico in cui l'Assicurato abbia un qualsiasi interesse finanziario;
 - f) qualsiasi partnership o joint-venture in cui l'Assicurato sia coinvolto;
17. i danni relativi a Servizi che un Outsourcing provider ha subappaltato a Terzi;
18. i danni dovuti a Errore umano di un Outsourcing provider;
19. i danni relativi a responsabilità contrattuali;
20. i danni dovuti a errata o incompleta descrizione di qualsiasi bene, prodotto o servizio, descritto o illustrato tramite l'Attività multimediale;
21. i danni derivanti da pubblicazione di contenuti su siti web in cui tali contenuti possono essere pubblicati senza registrazione delle credenziali d'accesso, oppure su siti web che non sono direttamente controllati dall'Assicurato;
22. i danni derivanti da mancata rimozione, a seguito di denuncia o richiesta da parte di Terzi, di contenuto, da siti o pagine web che siano sotto il diretto controllo dell'Assicurato;
23. i danni Derivanti da errori, omissioni, o negligenza nell'esercizio della professione dell'Assicurato.

Tutela Legale

Le garanzie non operano per spese relative a:

- compensi dell'avvocato determinati tramite patti quota lite;
- compensi dell'avvocato per la querela o la denuncia, se a seguito di questa la controparte non è rinviata a giudizio in sede penale;
- compensi dell'avvocato domiciliatario se non indicato da ARAG;
- spese di esecuzione forzata oltre il secondo caso per sinistro;
- spese dell'organismo di mediazione quando la mediazione non è obbligatoria;
- spese non concordate con ARAG;
- in caso di domiciliazione ogni duplicazione di onorari.

Le garanzie non operano per sinistri relativi a:

- a fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari, eventi bellici, Atti di terrorismo, atti di vandalismo, Terremoto, sciopero, serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- ad attività connesse al settore nucleare, a danni nucleari o genetici causati dall'assicurato, ad eccezione dei sinistri conseguenti a trattamenti medici;
- a fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
- a fatti dolosi delle persone assicurate;
- a fatti non accidentali che abbiano causato inquinamento dell'ambiente.

Per le vertenze contrattuali coi fornitori relative alla manutenzione dell'impianto, il valore in lite deve essere superiore a € 2.000.

Garanzia aggiuntiva Opposizione alle sanzioni amministrative

La somma giunta deve essere superiore a € 2.000.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

Denuncia di sinistro

Tutte le garanzie

In caso di sinistro il contraente o l'assicurato deve:

- fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'Art.1914 del Codice Civile;
- presentare denuncia di sinistro all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro cinque giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'Art.1913 del

Codice Civile, utilizzando anche eventuali canali messi a disposizione dalla Società ed indicati sul sito www.cattolica.it alla pagina "Cosa fare in caso di sinistro – Sinistri non auto", fornendo nel rispetto delle procedure previste tutte le informazioni richieste.

Sezione Danni Diretti, Guasti macchine e Fenomeno elettrico, Furto e rapina

Il Contraente o Assicurato deve:

- nel caso di sinistro furto/rapina fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare:
 - il momento dell'inizio del sinistro,
 - la causa presunta del sinistro
 - l'entità approssimativa del danno.Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture e qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

Sezione Danni Indiretti

Il Contraente o Assicurato deve:

- eseguire o permettere che siano eseguiti tutti quegli interventi che siano ragionevolmente attuabili per evitare o contenere al minimo ogni interruzione o riduzione dell'attività e per evitare o diminuire la perdita indennizzabile conseguente;
- fornire a proprie spese alla Società o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, entro trenta giorni dalla fine del periodo di indennizzo, uno stato particolareggiato delle perdite subite per l'interruzione o la riduzione dell'attività;
- tenere a disposizione, tanto della Società quanto dei Periti, i propri registri e libri, i conti, le fatture e qualsiasi altro documento nonché fornire a proprie spese tutti quei documenti, prove, informazioni, chiarimenti e qualsiasi altro elemento che possa essere ragionevolmente richiesto dalla Società e dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche;
- presentare la documentazione contabile relativa alla produzione di energia elettrica

Sezione Responsabilità Civile

Il Contraente o Assicurato deve:

- informare la Società circa le azioni civili o penali promosse contro l'Assicurato, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa, astenendosi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il preventivo consenso della Società.

Responsabilità civile verso Prestatori di Lavoro (RCO)

In questo caso specifico, il Contraente e/o l'Assicurato deve denunciare all'Agenzia o alla Società, entro 3 giorni dal suo accadimento, i sinistri:

- mortali;
- sotto inchiesta delle Autorità competenti;
- di cui sia stata presentata richiesta di risarcimento.

L'Assicurato, inoltre, non deve dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso di causa senza il preventivo benestare della Società, pena il rimborso delle spese da questa sostenute.

Cyber Risk

Il Contraente o Assicurato deve:

- avvisare la Società:
 - comunicando per iscritto, in base all'art. 1913 C.C,
 - all'agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla direzione della Società
 - entro 10 giorni dal momento in cui si è verificato il sinistro o da quando ne è venuta a conoscenza
 - la data, l'ora e il luogo del sinistro;
 - la causa del sinistro, la descrizione delle circostanze e le relative conseguenze;
 - il nominativo di eventuali terzi danneggiati;
 - il nominativo di eventuali testimoni;
 - la descrizione dei beni danneggiati o sottratti e l'indicazione, anche approssimativa, dell'ammontare del danno;
 - il numero di polizza e il nominativo del contraente.

e in aggiunta:

- qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata nei suoi confronti;

- qualsiasi intenzione espressa in forma scritta da un Terzo e/o dai collaboratori durante il Periodo di assicurazione o il Periodo di denuncia postuma, di ritenerlo responsabile di un evento assicurato;

- qualsiasi circostanza di cui l'Assicurato venga a conoscenza durante il Periodo di assicurazione o il Periodo di denuncia postuma, che possa dare adito ad una Richiesta di risarcimento e/o un Sinistro.

Se tale comunicazione viene effettuata dall'Assicurato alla Società nel Periodo di assicurazione, qualsiasi Richiesta di risarcimento successiva è considerata dalla Società come avanzata nel Periodo di assicurazione;

- qualsiasi Sinistro.

- utilizzare gli altri eventuali canali messi a disposizione dalla Società ed indicati sul sito www.cattolica.it alla pagina "Cosa fare in caso di sinistro – Sinistri non auto", fornendo nel rispetto delle procedure previste tutte le informazioni richieste.

Se coesistono altre assicurazioni per lo stesso rischio, il Contraente o l'Assicurato deve avvisare ciascun assicuratore, secondo le modalità previste da ciascun assicuratore.

Se per gravi impedimenti documentabili, il Contraente o l'Assicurato non è in grado di adempiere a questi obblighi, sarà ritenuto valido l'avviso di sinistro dato da un familiare o da altra persona.

L'Assicurato in caso di sinistro deve altresì:

a) fornire prova dell'Evento assicurato;

b) adottare tutte le misure ragionevoli e necessarie per ridurre al minimo gli effetti dell'evento assicurato;

c) fare tutto quanto possibile e necessario per stabilire la causa e l'entità del Danno;

d) conservare e mettere a disposizione della Società l'Hardware, il software e i Dati colpiti dall'Evento assicurato;

e) non ammettere responsabilità, quantificare, pagare o respingere, qualsiasi Richiesta di risarcimento senza il previo consenso scritto da parte della Società;

f) fornire la massima collaborazione possibile nelle indagini, nella difesa e nella definizione del Sinistro;

g) comparire in giudizio a semplice richiesta della Società, se la procedura giudiziale lo prevede o se la sua comparizione in giudizio è ragionevolmente ritenuta utile e necessaria dalla Società per la difesa.

In caso di inosservanza degli obblighi di cui sopra si applicano gli Artt. 1915 e 1916 del Codice Civile. L'Assicurato deve inoltre consentire alla Società l'autorità a negoziare qualsiasi accordo o procedimento legale nei confronti di terzi.

Tutela Legale

Il Contraente o Assicurato deve:

- Presentare tempestivamente la denuncia del sinistro alla Società e/o ad ARAG nel momento in cui l'Assicurato ne ha conoscenza e comunque nel rispetto del termine di prescrizione previsto dalla legge;
- Informare la Società e/o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova, i documenti, e, su richiesta, metterli a disposizione;
- Fornire le ulteriori argomentazioni per permettere ad ARAG di valutare la copertura assicurativa delle spese della fase giudiziale, comprese eventuali successive impugnazioni;
- In mancanza, ARAG non può essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura assicurativa o nella gestione del sinistro, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire;
- Contribuire alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato, in caso di disaccordo tra l'Assicurato e ARAG in merito alla gestione del sinistro che le parti decidano di risolvere secondo le modalità descritte al successivo Art. 329 "Disaccordo con ARAG per la gestione del sinistro e conflitto di interessi";
- Comunicare alla Società e/o ad ARAG l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio e dare avviso dei sinistri a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai fini della ripartizione proporzionale delle spese;
- Restituire le spese anticipate da ARAG:
 - quando ha diritto di recuperarle dalla controparte;
 - nei delitti dolosi, se il giudizio si conclude con sentenza definitiva diversa da assoluzione, o senza la derubricazione del reato da doloso a colposo.

L'Assicurato ha l'obbligo di trasmettere tempestivamente ad ARAG la copia della sentenza definitiva o il riscontro dato dalla compagnia di Responsabilità Civile.


La denuncia di sinistro deve essere presentata:


- tempestivamente alla Società e/o ad ARAG


- nel momento in cui l'Assicurato ne ha conoscenza

- comunque nel rispetto del termine massimo di 24 mesi dalla data di cessazione del contratto o di eventuali altri contratti emessi successivamente senza interruzione della copertura assicurativa per

	lo stesso rischio.
	Assistenza diretta/in convenzione: non presente
	Gestione da parte di altre imprese: Tutela legale: ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia – Viale del Commercio 59 – 37135 – Verona (VR)
	Prescrizione Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda. Nell'assicurazione della responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto all'assicurato il risarcimento dei propri danni o ha promosso contro di questo l'azione.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni
Obblighi dell'impresa	Tutte le garanzie La Società si impegna entro 60 giorni dal ricevimento della denuncia di sinistro a formulare una congrua e motivata offerta per l'indennizzo ovvero a comunicare i motivi per i quali non ritiene di presentare offerta. La Società si impegna a procedere alla liquidazione entro 45 giorni dall'accettazione dell'offerta da parte del Contraente / Assicurato (sempre che, nel caso in cui i beni siano soggetti a privilegio, pegno o ipoteca, non sia stata fatta opposizione da parte dei creditori, ai sensi dell'articolo 2742 C.C., e sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato). Se è in corso un procedimento giudiziario a carico del Contraente e/o dell'Assicurato, dei soci e/o degli amministratori, la Società può posticipare il pagamento sino alla conclusione del procedimento stesso.

 Quando e come devo pagare?	
Premio	Nel caso di frazionamento semestrale del premio, è previsto un aumento del premio imponibile del 2%.
Rimborso	A seguito di recesso dal contratto si farà luogo al rimborso al Contraente del premio annuo pagato e non goduto, tranne le imposte, entro 30 giorni dalla data di cessazione degli effetti del contratto.

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	Ad integrazione delle informazioni contenute nel DIP Danni si precisa: Tutela Legale: Sono coperti i sinistri avvenuti 1. dalla data di efficacia della copertura Assicurativa per: <ul style="list-style-type: none"> • il danno o presunto danno extra contrattuale; • per la violazione o presunta violazione di norme penali o amministrative; 2. dopo un periodo di Carenza di 90 giorni in tutte le restanti ipotesi.
Sospensione	Non è prevista la possibilità di sospendere la polizza.

 Come posso disdire la polizza?	
Ripensamento dopo la stipulazione	Non è prevista la possibilità per per il contraente di recedere dal contratto entro un determinato termine dalla stipulazione.
Risoluzione	Non prevista



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto si rivolge a persone fisiche e persone giuridiche per la protezione contro i rischi di danni ai beni e/o del patrimonio a seguito di proprietà, gestione o conduzione di Impianti Fotovoltaici, ad uso privato o al servizio di attività commerciali ed industriali, alberghi, aziende agricole, condomini; per la protezione contro i rischi di danni ai beni e/o al patrimonio a seguito dell'esercizio dell'attività di produzione di energia tramite Impianti Fotovoltaici.



Quali costi devo sostenere?

- Costi di intermediazione

Nella tabella di seguito riportata è data evidenza delle provvigioni medie percepite dagli intermediari:

Tutti i rischi	18%
----------------	-----

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p>Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo: Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. Servizio Reclami di Gruppo Lungadige Cangrande n° 16 - 37126 Verona (Italia) Fax: 045/8372354, Email: reclami@cattolicaassicurazioni.it.</p> <p>Indicando i seguenti dati: nome, cognome e indirizzo completo dell'esponente; numero di polizza e nominativo del Contraente; numero e data del sinistro a cui si fa riferimento; indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato. L'impresa gestirà il reclamo dando risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento.</p>
All'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it.</p>
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):	
Mediazione	<p><i>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98). Obbligatoria per poter promuovere un'azione giudiziale</i></p>
Negoziazione assistita	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. Facoltativa</p>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>Per la risoluzione delle controversie derivanti dal contratto è previsto il ricorso all'Arbitrato.</p> <p>Danni Diretti Se una delle parti lo richiede l'ammontare del danno è concordato fra due periti nominati uno dalla Società e uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifici disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale, nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle operazioni di cui sopra sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.</p> <p>Tutela legale</p>

In caso di disaccordo tra l'Assicurato e ARAG in merito alla gestione del sinistro, la decisione può essere affidata a un arbitro che decide secondo equità, scelto di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal presidente del tribunale competente a norma del Codice di Procedura civile.

Liti transfrontaliere

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile attivare la rete FIN-NET e presentare reclamo rivolgendosi direttamente al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l'Impresa di Assicurazione (rintracciabile accedendo al sito della Commissione europea: <http://www.ec.europa.eu/fin-net>) oppure all'IVASS, che provvede a coinvolgere il soggetto competente, dandone notizia al reclamante.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.